

L.R. n. 17 del 23/11/2013 *“Norme per l'esercizio della Pesca, la Tutela, la Protezione e l'Incremento della Fauna Ittica in tutte le acque interne della Regione Campania”*  
Indirizzi Operativi

## **Premessa**

Il presente documento fornisce, nelle more della revisione della L.R. n. 17 del 23/11/2013 *“Norme per l'esercizio della Pesca, la Tutela, la Protezione e l'Incremento della Fauna Ittica in tutte le acque interne della Regione Campania”* e nel rispetto delle disposizioni di legge, gli indirizzi attuativi allo scopo di consentire l'ordinato svolgimento delle attività di pesca nelle acque interne e la correlata tutela del patrimonio ambientale.

L'ufficio competente in materia di pesca e acquacoltura della Direzione Generale (DG) Politiche agricole alimentari e forestali procederà con propri provvedimenti a dare attuazione alle disposizioni della L.R. n°17 del 23/11/2013 e agli indirizzi formulati con il presente documento.

## **Articolo 14 della L.R. n°17 del 23/11/2013 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e) punti 1), 2), 3) e 4) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6. “Gestione delegata di attività inerenti alla pesca nelle acque interne e il riequilibrio faunistico-ambientale. Concessioni di piscicoltura”**

Le concessioni già esistenti e quelle che saranno rilasciate a seguito dell'approvazione del presente documento saranno riviste dopo l'approvazione del Piano Ittico regionale poliennale delle acque interne, previsto dalla Legge.

Per il rilascio di nuove concessioni è necessario valutare l'affidabilità dei soggetti interessati e la garanzia di attuazione dei programmi di gestione anche sulla base di esperienze già maturate. I criteri di selezione verranno specificati nei decreti dirigenziali attuativi.

## **Articolo 18 della L.R. n°17 del 23/11/2013 “Disposizioni speciali sul pesce gatto ed altre specie esotiche e degli osteitti e della fauna delle acque interne in generale”**

Fino all'approvazione della Carta ittica regionale e del Piano ittico regionale, previsti dagli artt. 10 e 11 della Legge, la Regione autorizza le attività di ripopolamento, per soli fini agonistici, con materiale adulto autoctono proveniente da impianti di piscicoltura, provvisti di idonee certificazioni genetiche e sanitarie, così come previsto dalle “Linee Guida per l'immissione di specie faunistiche” pubblicate nel giugno 2007 dal Ministero dell'Ambiente nonché dal D.Lgs. n°230 del 15.12.2017 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”, che forniscono criteri interpretativi ed indicazioni tecniche per l'applicazione del DPR 357/97 e ss.mm.ii.

Per il novellame salmonicolo sono effettuati, per il tramite degli uffici provinciali della DG Politiche agricole, alimentari e forestali e con il coordinamento dell'ufficio di Salerno, i ripopolamenti esclusivamente con materiale ittico proveniente dal Centro Ittiogenico Regionale, sito in località Isca di Ceraso, unico centro in Campania inserito nell'elenco delle aziende ittiche riconosciute dal Ministero della Salute come azienda ufficialmente indenne da malattie, pubblicato sul sito del Ministero alla voce “Aziende di allevamento ittico riconosciute in Italia”.

Dalle attività di ripopolamento vanno esclusi i corpi idrici ricadenti nelle aree SIC e ZPS privi di apposita valutazione di incidenza.

## **Articolo 26 della L.R. n°17 del 23/11/2013 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6. “Attività agonistiche”**

Sono esonerate dalla presentazione della domanda tutte le Associazioni che intendono svolgere la propria attività agonistica nelle acque già assegnate loro in concessione per scopi di piscicoltura, previa verifica della compatibilità delle attività in raccordo con gli organismi e gli enti preposti alla tutela ambientale, qualora le acque ricadano in zone SIC e ZPS.

La domanda deve indicare:

- la data di svolgimento della gara;
- il numero presunto dei partecipanti;
- l'esatta individuazione delle acque prescelte come campo di gara;
- la data di previa immissione dei soggetti adulti di trota o altra specie consentita e relativo peso complessivo;

- l'individuazione di un responsabile della gara/manifestazione/raduno che dovrà essere sempre contattabile per ogni evenienza.

La domanda deve essere presentata almeno dieci giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Sono accettate anche istanze relative a gare multiple, ovvero programmi di gara stagionali, a condizione che vengano chiaramente indicate tutte le informazioni di cui sopra.

Per tutte le gare di pesca con modalità NO KILL, il pescato potrà essere conservato in vivo in apposite nasse e dopo la pesatura dovrà essere rimesso in acqua; pertanto, i partecipanti saranno esonerati dal rispetto dell'eventuale limite del numero delle catture e della misura minima, ad eccezione dei salmonidi che dovranno comunque essere rimessi in acqua immediatamente dopo la cattura. Il tratto di sponda individuato per lo svolgimento della gara dovrà essere delimitato da apposite tabelle che recheranno il numero dell'autorizzazione e la dicitura "Divieto di Pesca Campo di Gara" che l'Associazione titolare dell'autorizzazione apporrà nel tratto prescelto per l'effettuazione della gara e che alla fine della manifestazione sportiva dovrà essere rimosso a cura degli organizzatori. Dovrà essere, altresì, rimosso quant'altro sia servito per lo svolgimento della gara, compresi gli eventuali rifiuti prodotti dai partecipanti.

In tutte le acque, fatta eccezione per quelle diversamente regolamentate, in cui saranno individuati campi di gara temporanei, su richiesta dei richiedenti, il divieto di pesca potrà essere valido dalle ore zero del giorno precedente la gara fino al suo termine, al fine di favorire l'eventuale ripopolamento o il picchettamento del Campo Gara o consentire, esclusivamente agli agonisti partecipanti alla manifestazione, di provare il Campo Gara. Il giorno che precede la gara gli agonisti potranno effettuare l'esercizio della pesca fino alle ore 14,00 dopodiché potranno restare sul Campo Gara solo per la preparazione delle attrezzature.

In seguito allo svolgimento della gara, nel caso sia previsto il ripopolamento, le associazioni sono tenute a trasmettere agli uffici provinciali della DG Politiche agricole, alimentari e forestali, competenti per territorio la certificazione sanitaria rilasciata ai sensi della vigente normativa.

Non è possibile organizzare gare di pesca nelle seguenti zone: aree di frega, di protezione, di riproduzione, eventualmente istituite o individuate dalla Regione. Nelle aree SIC e ZPS l'autorizzazione è subordinata alla verifica della compatibilità delle attività in raccordo con gli organismi e gli enti preposti alla tutela ambientale. Le gare di pesca possono essere temporaneamente sospese o interrotte definitivamente dal Servizio Territoriale competente, a suo insindacabile giudizio, qualora gli organizzatori e/o i partecipanti non adempiano a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia e per motivi di sicurezza e/o di ordine pubblico.

L'autorizzazione allo svolgimento della gara di pesca concerne esclusivamente l'esercizio della pesca e non riguarda tutti gli altri aspetti (assicurativi, antinfortunistici, di rispetto dell'altrui proprietà, etc.) per i quali dovrà provvedere, ai sensi di legge, l'organizzatore responsabile della manifestazione. La Regione non è pertanto responsabile per eventuali danni a cose o a persone che possono derivare ai partecipanti o a terze persone.

**Articolo 27 della L.R. n°17 del 23/11/2013 come modificato dall'articolo 1, comma 44, lettera c), punto 1) e 2) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 "Sorveglianza ittica e ambientale, le guardie ittiche volontarie"**

La Regione, per il tramite degli uffici provinciali della DG Politiche agricole, alimentari e forestali, competenti per territorio, rilascia il decreto di guardia ittica volontaria ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 27 della Legge.

Il programma dei corsi di formazione e aggiornamento, che non potranno avere una durata inferiore a 40 ore e superiore a 60 ore, di cui all'art.27 della Legge, dovrà prevedere almeno le seguenti materie:

- Legge 689/81;
- Normative sulla pesca;
- Elementi di Procedura Penale e amministrativa;
- Elementi di Diritto Penale;
- Ecologia degli ambienti di acqua dolce e gestione della fauna ittica.

Le modalità di svolgimento dei corsi di formazioni saranno stabilite con decreti dirigenziali.